

	CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI	
	TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIE	
	ACCREDITATE	
	C.I.G. B4D079F70D	
	Tra	
	l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel	
	Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA	
	03510140126, nella persona del Direttore Generale, Dott. Salvatore Gioia, nato a	
	Siderno (RC) il 07/12/1966, domiciliato per la carica presso la sede della ATS	
	e	
	il soggetto gestore CREST S.R.L. con sede legale nel Comune di MILANO (MI) in	
	VIA A. CANOVA N. 12, CF 07449020150 / P.IVA 07449020150, nella persona Dott.	
	FABIO RANCATI, nato a MILANO (MI) il 01/02/1961 C.F. RNCFBA61B01F205S, in	
	qualità di legale rappresentante.	
	Premesso che:	
	- l'art.8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e	
	uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo	
	8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;	
	- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di	
	contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario	
	nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia	
	pubbliche che private;	
	- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e	
	sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in	
	coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS	
	1	

	competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti	
	analoghi a quelli previsti per le ASST;	
	- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 a tenore del quale l'accreditamento è	
	condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo	
	sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	
	erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del	
	fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla	
	definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle	
	prestazioni rese e alla valutazione delle performances. La conclusione degli accordi	
	contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è	
	subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni	
	e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia	
	per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;	
	- il soggetto gestore di Unità d'Offerta:	
	- TOX - CREST con sede operativa in VIA DELLA CROCE 7-9 - CUVEGLIO, -	
	CUDES 322000787	
	accreditata secondo il relativo assetto ed iscrizione previsti nel registro regionale	
	delle strutture accreditate, per i posti/prestazioni a contratto indicati e riportati nell'	
	allegata scheda di budget di cui all'art 4;	
	- la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è subordinata	
	all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non	
	sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa	
	antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli	
	indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati	
	all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;	
	2	

	- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto gestore	
	di Unità d'Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi	
	relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine l'	
	ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al	
	soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di	
	sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del	
	pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs.	
	36/2023;	
	- la stipula del contratto è inoltre subordinata al rispetto delle norme in materia di	
	tracciabilità dei flussi finanziari;	
	- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve	
	trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.	
	P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove presenti, dei soggetti indicati all'art.	
	94 comma 3 del D.Lgs. n.36/2023, attestante l'insussistenza di sentenze penali di	
	condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 94 comma 1 e 2 del	
	decreto legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli	
	stessi;	
	- il soggetto gestore di Unità d'Offerta prima della sottoscrizione del contratto	
	trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo	
	bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei	
	conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la	
	regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'	
	affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei limiti di	
	quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare	
	tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;	

	- il soggetto gestore di Unità d'Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80	
	posti letto, o di Unità d'Offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in	
	ambito sociosanitario pari o superiore a euro 800.000 annui a carico del Fondo	
	Sanitario Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale costituito dal	
	codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate	
	le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi	
	enunciati nel codice stesso. Un sintetico estratto della relazione annuale dell'	
	organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed	
	inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'	
	assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all'ATS entro la fine del mese di	
	febbraio di ogni anno;	
	- il numero degli ospiti inseriti su posti a contratto a carico del Fondo Sanitario	
	Regionale non può superare in qualsiasi momento il numero totale di posti a	
	contratto secondo il budget assegnato di cui all'Allegato A, tenuto comunque conto	
	delle particolari tipologie di frequenza della specifica Unità d'Offerta.	
	Si conviene e si stipula quanto segue:	
	Articolo 1 Oggetto del contratto	
	1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a somministrare prestazioni	
	Sociosanitarie di TOX, secondo l'assetto organizzativo accreditato per il quale la	
	struttura è iscritta nel registro regionale delle strutture accreditate, per conto e con	
	oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente, conformi a tipologie e volumi	
	di cui all'art. 4 così come specificati nell'allegato A al presente contratto.	
	2. Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del	
	servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità	
	produttiva al budget assegnato.	
	4	

	3. Nulla spetterà al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni eccedentarie	
	il budget assegnato di cui all'allegato A. Parimenti nulla è dovuto al soggetto gestore	
	di Unità d'Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di	
	accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.	
	4. Qualora per fatti eccezionali il soggetto gestore di Unità d'Offerta non possa	
	espletare temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve darne	
	tempestiva comunicazione all'ATS che informerà la competente Direzione regionale.	
	Altrettanto tempestivamente deve essere comunicata all'ATS la ripresa dell'	
	esecuzione delle prestazioni. In tali casi l'ATS assume le determinazioni più	
	opportune per garantire la continuità assistenziale, compresa l'assegnazione	
	temporanea dei posti letto accreditati e del relativo budget ad altro operatore.	
	Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi	
	oneri, in applicazione della DGR X/2569/2014.	
	5. La definitiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore, deve	
	essere preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione	
	formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l'idonea collocazione degli	
	utenti verso altre unità d'offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro famiglie, eventuali	
	tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza. Gravano in capo al	
	soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri. Il soggetto gestore	
	si obbliga a proseguire l'attività fino alla avvenuta ricollocazione o dimissione protetta	
	degli assistiti.	
	Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore di Unità d'Offerta	
	1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta con la sottoscrizione del presente contratto si	
	impegna a:	
	a) accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'	
	5	

	osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;	
	b) mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;	
	c) erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della l. 412/1991;	
	d) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;	
	e) correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e così garantirne la collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del FSR per la specifica Unità d'Offerta;	
	f) prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa, coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente, dell'ASST o dell'ATS;	
	g) informare il Comune di residenza dell'assistito dell'accesso alla unità d'offerta o, nei casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione del ricovero o della presa in carico;	

	h) informare il competente ufficio dell'ASST e del Comune sulle condizioni	
	psicofisiche della persona assistita qualora si rinvenga la necessità della nomina del	
	tutore o dell'amministratore di sostegno;	
	i) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e assicurare	
	la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla assistenza	
	praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;	
	l) informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in modo	
	chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di chiedere l'	
	intervento del difensore civico regionale e del Comune in cui ha sede l'unità d'offerta	
	in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché, per ogni	
	eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all'ufficio di relazioni con	
	il pubblico della ATS competente;	
	m) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e	
	procedure preliminari all'ingresso nella struttura;	
	n) applicare compartecipazioni a carico dell'utente coerenti con quanto previsto dagli	
	indirizzi di programmazione regionale per il 2025.	
	2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo	
	previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della	
	prestazione. In particolare, se il soggetto gestore di Unità d'Offerta soddisfa i requisiti	
	di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di	
	pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico	
	interesse. Il gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle	
	condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.	
	3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L.	
	190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti	
	7	

	di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di	
	servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli	
	stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a	
	qualsivoglia titolo.	
	4. Tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'	
	offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità dell'Unità	
	d'Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al perfezionamento del	
	provvedimento di voltura dell'accreditamento. In particolare:	
	a) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di un	
	nuovo soggetto nella titolarità dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà	
	stipulare un nuovo contratto;	
	b) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna, tramite l'inserimento di apposita	
	clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma	
	1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura	
	dell'accreditamento, che avviene con la trascrizione sul registro regionale delle unità	
	d'offerta sociosanitarie accreditate;	
	c) il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino	
	al perfezionamento della voltura.	
	5. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine	
	del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto,	
	dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R.	
	445/2000 del legale rappresentante circa:	
	a) l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni	
	amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;	
	b) l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni	
	8	

		previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;	
		c) l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle	
		transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.	
		Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS	
		1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di	
		Unità d'Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS	
		può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi	
		in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e	
		controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso l'Unità d'Offerta: al	
		termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio	
		con il legale rappresentante dell'Unità d'Offerta stessa o di suo delegato.	
		2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti	
		rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti	
		dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel	
		merito, verificare:	
		a) che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza	
		previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e	
		corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;	
		b) che dalla relazione specificata in premessa risultino, in modo esplicito ed	
		inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della	
		solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza/evidenza	
		di criticità connesse alla gestione;	
		c) l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e	
		tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs.	
		36/2023.	
		9	

	3. La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d'Unità d'Offerta della	
	dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione, da	
	parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS	
	provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal	
	ricevimento della stessa valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo	
	mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle	
	relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.	
	4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini	
	indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di	
	chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati	
	comporta l'assegnazione al soggetto gestore d'Unità d'Offerta di un congruo termine	
	per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto	
	richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi	
	oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del	
	contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale	
	da parte degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la	
	remunerazione a carico del SSR.	
	5. L'ATS verifica periodicamente con il soggetto gestore d'Unità d'Offerta l'	
	andamento della produzione e la sua coerenza con l'allegato A al presente contratto.	
	6. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna ad agevolare lo svolgimento delle	
	attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il	
	materiale e la documentazione necessaria alle stesse.	
	7. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ATS al	
	soggetto gestore d'Unità d'Offerta che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e	
	chiarimenti.	

Articolo 4 Limiti finanziari

1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto del presente contratto i valori di produzione annui massimi sono quelli assegnati nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto, parte integrante del presente contratto. Nei suddetti limiti sono da ricomprendersi le prestazioni riferite all'arco temporale dal 1° gennaio dell'anno in corso sino al momento della sottoscrizione del contratto. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e soggetto gestore secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale competente.

2. Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per utenza non tipica. L'esaurimento del budget non costituisce motivo valido per l'incremento delle rette a carico dell'utenza o per la trasformazione automatica in regime di solvenza di ospiti precedentemente inseriti in regime di SSR.

3. Il budget è riferito alle prestazioni erogate in regime di SSN a favore di utenti residenti in Lombardia e agli utenti stranieri che, in base alla normativa nazionale e regionale di settore, rimangono a carico dell'ATS nel cui territorio vengono assistiti (non si applica per SMI e Consultori Familiari).

Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi, e rendicontate nell'ambito dei flussi informativi regionali inerenti la specifica unità d'offerta. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non

	residenti in Regione Lombardia.	
	Per gli utenti residenti in altre regioni, le regioni/ASL di residenza, responsabili dei	
	Lea per gli assistiti in questione, in base alle disposizioni in materia di mobilità	
	interregionale, provvedono alla presa in carico ai fini anche del riconoscimento e	
	pagamento diretto all'Ente della quota SSN, secondo le tariffe vigenti in Lombardia.	
	Articolo 5 Sistema tariffario e pagamenti	
	1. L'ATS riconosce al soggetto gestore d'Unità d'Offerta, nel rispetto delle	
	disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai	
	nomenclatori tariffari, secondo le modalità fissate nel presente contratto.	
	2. L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto	
	gestore di Unità d'Offerta nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei	
	dati validati e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con	
	verifica da parte dell'ATS. Qualora, a seguito della definizione del riconosciuto	
	annuale, dovesse rilevarsi un saldo negativo, l'Ente gestore provvede a regolarizzare	
	la posizione contabile entro 90 giorni dalla richiesta della ATS.	
	3. L'ATS eroga acconti mensili pari al 95% di 1/12 dell'importo del budget,	
	considerando per i primi 4 mesi il budget sottoscritto nell'anno precedente,	
	aggiornato al budget definitivo dell'anno in corso previa sottoscrizione del contratto.	
	- Nel caso in cui la produzione del primo semestre sia inferiore al 90% del budget	
	definitivo proporzionato al medesimo periodo, gli acconti del quarto trimestre	
	vengono rideterminati in misura del 95% di 1/6 della produzione rendicontata nel	
	primo semestre. Il soggetto gestore si impegna altresì a congruare l'eventuale	
	differenza negativa sulle mensilità già erogate.	
	- Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a emettere mensilmente le fatture	
	degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo, recante la dicitura "salvo	
	12	

		conguagli”.	
		4. L'ATS procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.	
		5. Il soggetto gestore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso contrattualmente assegnate, le quali vengono determinate tenendo conto del limite massimo di spesa sostenibile con il fondo SSR in attuazione della programmazione regionale.	
		6. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.	
		7. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.	
		8. Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.	
		Articolo 6 Sicurezza dei lavoratori	
		1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.	
		13	

	2. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi	
	vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.	
	3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna altresì ad adottare, nell'	
	esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del	
	lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale	
	dei lavoratori impiegati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di	
	tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'	
	aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.	
	Articolo 7 Penali, sospensione e risoluzione del contratto	
	1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all'art. 2, comma 4 in assenza	
	della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che	
	comporta a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta il pagamento di una penale	
	di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno,	
	con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali	
	con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d'Offerta in virtù del	
	contratto.	
	2. In presenza dell'inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà	
	essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà	
	essere disposta la revoca dell'accreditamento.	
	3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le	
	sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'	
	autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e	
	contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la	
	continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'	
	esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione	
	14	

		dell'efficacia del contratto.	
		4. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS	
		contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto gestore d'Unità d'	
		Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso	
		inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate	
		nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50% del	
		budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente	
		normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura	
		sino al 2% del budget.	
		5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del	
		contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il	
		contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di 3 ad un massimo di 12 mesi	
		o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la	
		continuità assistenziale.	
		6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non	
		produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.	
		7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei	
		reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante	
		del soggetto gestore d'Unità d'Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della	
		condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta	
		dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.	
		8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del	
		contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa	
		antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.	
		9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all'art. 3, comma 3.	
		15	

	10. La definitiva effettiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore,	
	di cui all'art. 1 comma 5, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.	
	Articolo 8 Clausola di manleva	
	1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi	
	danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'	
	esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali	
	pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni	
	o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di euro 2.000.000	
	per sinistro.	
	Articolo 9 Clausola di salvaguardia	
	1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d'Offerta accetta il	
	contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di	
	finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.	
	2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di	
	condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle	
	sanzioni.	
	Art. 10 Durata	
	1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1/2025 –	
	31/12/2025), ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno	
	successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4	
	dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del	
	nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo	
	economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può	
	superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.	
	Art. 11 Trattamento dei dati personali	

	1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione	
	ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di	
	cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati	
	personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui	
	al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.	
	101/2018.	
	2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente	
	contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.	
	3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività	
	definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:	
	a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli	
	assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di	
	Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte	
	dal presente contratto e dalla disciplina in materia;	
	b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni	
	responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di	
	cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun	
	modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini	
	diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;	
	c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai	
	risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui	
	dovesse venire a conoscenza;	
	d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione	
	delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di	
	dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE;	
	17	

	e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di	
	sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;	
	f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a	
	prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di	
	accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme	
	alle finalità della raccolta.	
	4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:	
	a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente	
	normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un	
	atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera,	
	specificata, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che	
	lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di	
	trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'	
	interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto,	
	anche per conto di ATS;	
	b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del	
	presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai	
	sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;	
	c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con	
	riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'	
	adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso	
	di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).	
	Art. 12 Imposta di bollo	
	1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta.	
	Art. 13 Norma di rinvio e adeguamento	

	1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali	
	vigenti in materia.	
	2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali,	
	nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto	
	del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed	
	integrato.	
	3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà, di recedere dal	
	contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione	
	regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la	
	continuità assistenziale degli utenti.	
	4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere	
	nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il soggetto	
	gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.	
	5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze derivanti da eventuali	
	emergenze sanitarie, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere	
	assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di	
	esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali	
	emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi	
	del quadro epidemiologico.	
	Art. 14 Foro competente	
	1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è	
	competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano	
	espressamente le seguenti clausole:	

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE ATS DELL'INSUBRIA

SCHEMA ASSETTO ACCREDITATO E CONTRATTUALIZZATO – BUDGET DEFINITIVO

Codice CUDES				322000787
Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data				CONTESTUALE
Validità dal		01/01/2025	al 31/12/2025	
Riferimenti provvedimento ATS		Deliberazione N. 301 DEL 12/05/2025		

STRUTTURA				
Tipologia				TOX
Denominazione				CREST

ENTE GESTORE				
Denominazione sociale	CREST S.R.L.			
Comune sede legale	MILANO (MI)			
Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di legale rappresentanza)	Dott. FABIO RANCATI			
Codice Fiscale	07449020150	Partita IVA	07449020150	

POSTI / TRATTAMENTI				
Accreditati				30 RES (20 terapeutico riabilitativo; 10 comorbidità psichiatrica)
A contratto				29 RES (19 terapeutico riabilitativo; 10 comorbidità psichiatrica)
di cui inattivi per piano programma /				
di cui nuclei Stati Vegetativi				
di cui nuclei Alzheimer				

BUDGET DI PRODUZIONE		
Complessivo contrattato	848.231,00	
(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Riabilitazione		
(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Cure Intermedie		
(solo per cure palliative) di cui cure palliative domiciliari		
(solo per cure palliative) di cui cure palliative residenziali		

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS dell'Insubria
Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Gioia

ENTE GESTORE
Il Legale Rappresentante
(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)

Dott. FABIO RANCATI